

17460/18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta da:	Oggetto
PASQUALE D'ASCOLA - Presidente -	CONDOMINIO
VINCENZO CORRENTI - Consigliere -	
ANTONELLO COSENTINO - Consigliere -	Ud. 10/04/2018 - CC
MILENA FALASCHI - Consigliere -	R.G.N. 12802/2017
ANTONIO SCARPA - Rel. Consigliere -	Con 17460 Rep. 10/18

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sui ricorsi 12802-2017 proposti da:

ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato

- *ricorrente* -

contro

ANNAMARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati

AVINO, rappresentato e difeso dagli avvocati

- *controricorrenti e ricorrenti incidentali* -

contro

ANTONIETTA, rappresentata e difesa dall'avvocato

- *controricorrente* -

3732

12

avverso la sentenza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 14/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Antonietta ha proposto ricorso in cassazione articolato in tre motivi avverso la sentenza del Tribunale di Foggia del 15 novembre 2016, che aveva in parte accolto l'appello di Anna Maria ed invece rigettato l'appello di Savino contro la sentenza n. 449/2008 resa dal Giudice di Pace di Cerignola e perciò respinto la domanda di risarcimento dei danni avanzata dalla compensando per intero le spese di entrambi i gradi del giudizio.

Resistono con distinti controricorsi Annamaria e Savino i quali propongono anche ricorsi incidentali, ciascuno in un motivo, ai quali Antonietta resiste a sua volta con controricorso.

Antonietta convenne i coniugi Annamaria e Savino per sentirli condannare all'immediata rimozione di un'autovettura di proprietà del lasciata in sosta per l'intero giorno e da oltre un anno davanti alla rampa d'accesso del garage condominiale dell'edificio di via 25 Aprile 7/f, Cerignola. L'attrice chiese anche la condanna solidale di entrambi i convenuti al risarcimento dei danni per il patito disagio, da liquidarsi secondo equità.

Il Giudice di Pace di Cerignola, con sentenza del 10 ottobre 2008, dopo aver preso atto che l'automobile era stata rimossa in data 28 febbraio 2007, e perciò disposto "l'estromissione" del con compensazione delle spese, condannò Annamaria I i risarcire ad Antonietta i danni stimati in € 300,00, nonché al rimborso delle spese di lite.

Furono proposti distinti appelli da Annamaria e Savino : il Tribunale di Foggia riformò la condanna risarcitoria, osservando come l'utilizzo illegittimo di uno spazio comune, pur costituendo illecito potenzialmente produttivo di danno, non potesse giustificare una liquidazione equitativa del danno stesso, essendo rimasta non provata la sussistenza di un concreto pregiudizio subito dalla comproprietaria. Sull'appello del I Tribunale ritenne corretta la compensazione delle spese disposta dal primo giudice, avendo quegli causato la necessità del promovimento della causa nei suoi confronti in quanto autore materiale dell'illecito. Essendo applicabile la previgente formulazione dell'art. 92 c.p.c., il Tribunale compensò le spese di entrambi i gradi tra tutte le parti, visti il parziale accoglimento dell'appello della e la particolarità della questione riguardante il .

Il primo motivo del ricorso principale di Antonietta deduce l'omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che mediante le tre fotografie e le due lettere raccomandate allegate sarebbe risultata evidente la prova del posizionamento della Fiat Panda sulla rampa condominiale, e quindi anche del danno da disagio patito.

Il secondo motivo del ricorso principale di Antonietta a deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, pur essendo soccombente, nei rispettivi rapporti con l'attrice, la convenuta originaria Annamaria .

Il terzo motivo del ricorso principale di Antonietta deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i

gradi del giudizio, pur essendo soccombente, nei rispettivi rapporti con l'attrice, il convenuto originario Savinc .

L'unico motivo del ricorso incidentale di Annamaria)
deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

L'unico motivo del ricorso incidentale di Savinc a
deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. per la disposta compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.

Su proposta del relatore, che riteneva che tanto il ricorso principale quanto i due ricorsi incidentali potessero essere rigettati per manifesta infondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio.

La ricorrente Antonietta ha presentato memoria ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.

I. Il primo motivo del ricorso principale di Antonietta è inammissibile, in forza dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., perché non si riferisce con specificità alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata. La ricorrente principale invoca l'esame delle risultanze probatorie che dimostrerebbero come la Fiat Panda veniva parcheggiata sulla rampa di accesso al garage condominiale, ma si tratta di fatto non decisivo, agli effetti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., in quanto fatto che non avrebbe ex se portato ad una diversa soluzione della controversia. Il Tribunale di Foggia non ha detto che non fosse stato provato l'utilizzo illecito dello spazio comune da parte dei convenuti, ma ha osservato come non risultasse dimostrato un conseguente danno concreto subito dalla condomina .

E' peraltro del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte sostenere che, ove sia provata l'utilizzazione da parte di uno dei condomini della cosa comune in modo da impedirne l'uso, anche potenziale, agli altri partecipanti, possa dirsi risarcibile, in quanto *in re ipsa*, il danno patrimoniale per il lucro interrotto, come quello impedito nel suo potenziale esplicarsi (cfr. Cass. Sez. 2, 07/08/2012, n. 14213; Cass. Sez. 2, 12/05/2010, n. 11486). Non è invece certamente configurabile come *in re ipsa* un danno non patrimoniale, inteso come disagio psico-fisico, conseguente alla mancata utilizzazione di un'area comune condominiale, potendosi ammettere il risarcimento del danno non patrimoniale solo in conseguenza della lesione di interessi della persona di rango costituzionale, oppure nei casi espressamente previsti dalla legge, ai sensi dell'art. 2059 c.c., e sempre che si tratti di una lesione grave e di un pregiudizio non futile (arg. da Cass. Sez. U, 11/11/2008, n. 26972).

II. Sono del pari infondati il terzo motivo del ricorso principale di Antonietta [redacted] l'unico motivo del ricorso incidentale di Annamaria [redacted] e l'unico motivo del ricorso incidentale di Savino [redacted]

Per definire la soccombenza tra le rispettive domande e difese delle parti, ed il correlato principio di causalità degli oneri processuali, criteri essenziali per la regolazione delle spese di lite (art. 91 c.p.c.), occorre ricordare che Antonietta [redacted] a domandò la condanna dei coniugi Annamaria [redacted] e Savino [redacted] alla rimozione dell'autovettura di proprietà del [redacted] ed al risarcimento dei danni. L'adito Giudice di Pace di Cerignola prese atto che l'automobile era stata rimossa in corso di causa e così definì con pronuncia in rito il rapporto processuale tra l'attrice e Savino [redacted] compensando tra

loro le spese di lite, statuizione confermata dal Tribunale di Foggia. Viceversa, all'iniziale condanna al risarcimento ed alle spese processuali subita in primo grado da Annamaria si è sostituita la decisione di appello che ha rigettato la domanda di risarcimento e compensato le spese di entrambi i gradi. Il Tribunale ha valutato in proposito come il avesse comunque causato la lite, mentre l'appello della fosse stato in parte accolto.

Si era comunque verificata tra le parti una situazione di reciproca parziale soccombenza, che autonomamente giustificava la compensazione delle spese, visto che la domanda proposta da Antonietta articolata in più capi, era risultata in sostanza fondata quanto alla rimozione dell'occupazione lesiva dell'area condominiale (domanda non accolta nel merito solo per effetto della spontanea *restitutio in integrum* eseguita dai convenuti in corso di giudizio), mentre era stata respinta nei suoi profili risarcitori. Trovando comunque nella specie applicazione, *ratione temporis*, il regime ex art. 92 c.p.c. introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2005, n. 263, il provvedimento di compensazione, parziale o totale delle spese "per giusti motivi" deve essere solo esplicitamente motivato. Ove non vi abbia provveduto il primo giudice, i giusti motivi, per colmare il tenore della pronuncia di primo grado, possono essere indicati, in sede di appello, dal giudice chiamato a valutare la correttezza della statuizione sulle spese, il quale nell'esercizio del potere di correzione, può dare, entro i limiti del "*devolutum*", un diverso fondamento al dispositivo contenuto nella sentenza impugnata (Cass. Sez. 6 - 2, 28/05/2015, n. 11130). In tale regime, la scelta di compensare le spese processuali rimane riservata al prudente, ma comunque

motivato, apprezzamento del giudice di merito, la cui statuizione non può essere qui utilmente censurata, poiché non risultano illogiche né contraddittorie le ragioni poste dal Tribunale alla base della sua motivazione (Cass. Sez. 2, 17/05/2012, n. 7763).

III. Il ricorso principale e i due ricorsi incidentali vanno perciò rigettati, compensandosi tra le parti le spese del giudizio di cassazione in ragione della loro reciproca soccombenza.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le rispettive impugnazioni integralmente rigettate.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso principale ed i ricorsi incidentali, e compensa tra le parti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.


Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei due ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

4

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2
Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 aprile
2018.

Il Presidente

Dott. Pasquale D'Ascola



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, **4 LUG. 2018**

Il Funzionario Giudiziario

~~Paolo~~ TALARICO

